

Liquidazione controllata e privilegio processuale del Credito Fondiario

Liquidazione controllata – Credito Fondiario – Operatività del privilegio processuale di cui all’art. 41 t.u.l.b. – Sussistenza

Il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 co. 2 del d. lgs. 385/1993 anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata.

Tribunale di Mantova Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell’Esecuzione,

- letti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare n. 225/22 R.G.E. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 8-10-2024, così provvede:
- osservato che nei confronti del debitore ... è stata aperta la procedura di liquidazione controllata e che per effetto di ciò, con decreto del 5-4-2024, è stata disposta la sospensione delle operazioni di vendita in attesa delle determinazioni del liquidatore;
- rilevato che il liquidatore, con comunicazione del 17-9-2024, ha dichiarato di non voler subentrare nella esecuzione immobiliare in corso e ha chiesto che ne venga dichiarata la improcedibilità;
- osservato che il creditore procedente ha chiesto invece la prosecuzione delle operazioni esecutive in considerazione della natura fondiaria del credito azionato;
- ritenuto che su tale questione si erano formati contrapposti orientamenti nell’ambito della giurisprudenza di merito (nel senso della operatività del privilegio processuale si vedano Trib. Benevento 24-11-2023; Trib. Ravenna 17-7-2023; Trib. Brescia 12-4-2023; Trib. Torre Annunziata 14-3-2023; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 24-1-2023; Trib. Larino 17-10-2023; in senso opposto si vedano Trib. Ivrea 20-10-2023; Trib. Modena 3-3-2023; Trib. Treviso 19-1-2023) e che la Corte di Cassazione, con sentenza del 19-8-2024 n. 22914 (in linea di continuità con il principio espresso in fattispecie assimilabile a quella in esame: v. Cass. 7-6-1988 n. 3847), a seguito di rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 co. 2 del d. lgs. 385/1993 anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del d. lgs. 14/2019 avendo ritenuto a) che l’art. 270 co. 5 CCI operi un rinvio materiale e recettizio all’art. 150 CCI e b) in considerazione del fatto che la norma da ultimo menzionata risulta priva della clausola di compatibilità ciò che esonera l’interprete dalla necessità di valutare se la disciplina oggetto del rinvio sia coerente strutturalmente o funzionalmente con l’istituto che sarà da essa regolato;
- ritenuto di aderire all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità;

p.t.m.

- rigettata ogni diversa istanza, dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita come già in precedenza disposto e revoca l’ordinanza di sospensione emessa in data 5-4-2024.

Si comunichi anche agli ausiliari del Giudice.

Mantova, 9 ottobre 2024.

Il Giudice dell’Esecuzione
dott. Mauro P. Bernardi